

- Accogliere la domanda, presentata dal ricorrente nel procedimento di primo grado, di annullamento della decisione della commissione di ricorso dell'UCVV 2 maggio 2006 (caso A 003/2004).

In subordine, relativamente a 2

- Rinviare la causa dinanzi al Tribunale di primo grado per una nuova pronuncia.
- Condannare l'UCVV a sopportare la totalità delle spese inerenti al presente procedimento, al procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado nonché dinanzi alla commissione di ricorso.

### Motivi e principali argomenti

Oggetto della presente impugnazione è la sentenza del Tribunale di primo grado recante rigetto del ricorso del ricorrente contro la decisione della commissione di ricorso dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali in merito alla domanda di privativa comunitaria per il ritrovato vegetale «SUMCOL 01». Nella sentenza impugnata il Tribunale avrebbe confermato la decisione della commissione di ricorso secondo cui la varietà candidata non si distinguerebbe chiaramente dalla varietà di riferimento, la quale è da considerarsi notoriamente conosciuta.

Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce una serie di errori procedurali. Nell'ambito dell'esame della decisione della commissione di ricorso, il Tribunale avrebbe compiuto valutazioni la cui erroneità emerge direttamente dagli atti di causa. Inoltre, avrebbe snaturato i fatti e i mezzi di prova, posto requisiti eccessivi in merito alle allegazioni del ricorrente, adottato una decisione contraddittoria e violato il diritto della difesa del ricorrente. Così, il Tribunale avrebbe ignorato ampie parti delle allegazioni e numerose prove offerte del ricorrente e le avrebbe respinte adducendo che le allegazioni sono troppo generiche. Così facendo, inoltre, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che, in parte, il ricorrente si sarebbe trovato oggettivamente nell'impossibilità di presentare allegazioni «più concrete». In tal modo, esso avrebbe violato, al contempo, i diritti della difesa del ricorrente e i principi inerenti all'onere della prova e alla produzione delle prove. Per giunta, il Tribunale avrebbe ampliato in modo inammissibile l'oggetto della controversia fondando la sentenza impugnata su una motivazione che non era stata dedotta né dall'Ufficio né dalla commissione di ricorso.

Con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente fa valere che il Tribunale ha violato il diritto comunitario in quanto, in sede di interpretazione dell'art. 7, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 27 luglio 1994, n. 2100, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, avrebbe valutato una descrizione scritta di una specie, contenuta nella letteratura scientifica, come prova della sua notorietà. In aggiunta, il ricorrente invoca una violazione dell'art. 62 del summenzionato regolamento nonché dell'art. 60 del regolamento (CE) n. 1239/95 recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) del Consiglio n. 2100/94, riguardo al procedimento dinanzi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali.

### Ricorso presentato il 2 febbraio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-47/09)

(2009/C 82/33)

*Lingua processuale: l'italiano*

### Parti

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: F. Clotuche-Duvieusart e D. Nardi, agenti)

*Convenuta:* Repubblica italiana

### Conclusioni

La Commissione chiede alla Corte di:

- dichiarare che, prevedendo la possibilità di completare con l'aggettivo «puro» o con la dicitura «cioccolato puro» la denominazione di vendita dei prodotti di cioccolato che non contengono grassi vegetali diversi dal burro di cacao, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù del combinato disposto dell'articolo 3 della direttiva 2000/36/CE<sup>(1)</sup> e dell'articolo 2(1)(a) della direttiva 2000/13/CE<sup>(2)</sup>, nonché dell'articolo 3(5) della direttiva 2000/36;
- condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese processuali.

### Motivi e principali argomenti

L'etichettatura, ed in particolare le denominazioni di vendita dei prodotti di cioccolato sono completamente armonizzate nella Comunità anche al fine di garantire una corretta informazione del consumatore, in virtù delle disposizioni della direttiva sull'etichettatura (2000/13) e di quella sui prodotti di cioccolato (2000/36). La direttiva 2000/36 prevede che i prodotti che contengano fino al 5 % di determinati grassi vegetali mantengano invariata la denominazione di vendita, mentre nell'etichettatura deve essere contenuta la menzione specifica, in grassetto, «Contiene altri grassi vegetali oltre al burro di cacao».

La legislazione italiana oggetto del ricorso, permettendo di aggiungere la dicitura «puro» alla denominazione di vendita dei soli prodotti contenenti esclusivamente burro di cacao quale materia grassa, modifica e pregiudica le definizioni armonizzate al livello comunitario. Dato che in italiano «puro» vuol dire non adulterato, non corrotto e quindi genuino, i consumatori sono indotti a pensare che quei prodotti che pure rispettano la direttiva e le condizioni da essa previste rispetto alle denominazioni di vendita, ma contengono grassi vegetali diversi dal burro di cacao sono non-puri, e cioè sono adulterati, corrotti e non genuini. Tanto per il solo fatto di contenere grassi vegetali del tipo e nella misura pure ammessi dalla legislazione senza cambiamenti alla denominazione di vendita.

Inoltre, la parola «puro» costituisce un aggettivo qualificativo il cui uso nella denominazione di vendita è soggetto al rispetto di determinati parametri. In particolare, l'articolo 3(5) della direttiva 2000/36 prevede che l'utilizzo di diciture relative a criteri di qualità sia condizionato al rispetto di contenuti minimi di

sostanza secca totale di cacao, maggiori di quelli previsti per l'uso delle denominazioni che non riportano tali qualificativi. La legislazione italiana sulla dicitura «puro» ne condiziona invece l'impiego alla sola presenza di burro di cacao quale materia grassa, senza dover rispettare i necessari contenuti minimi maggiorati di sostanza secca totale di cacao. Ciò determina una violazione diretta dell'articolo 3(5) della direttiva oltre che un ulteriore profilo di inganno per il consumatore.

(<sup>1</sup>) Direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana (GU L 197, pag. 19).

(<sup>2</sup>) Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU L 109, pag. 29).

**Impugnazione proposta il 2 febbraio 2009 dalla Lego Juris A/S avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 12 novembre 2008, causa T-270/06, Lego Juris A/S/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale, Mega Brands, Inc.**

(Causa C-48/09 P)

(2009/C 82/34)

*Lingua processuale: l'inglese*

#### Parti

*Ricorrente:* Lego Juris A/S (rappresentanti: avv.ti V. von Bomhard, T. Dolde e A. Renck)

*Altra parte nel procedimento:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Megabrand, Inc.

#### Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale di primo grado per violazione dell'art. 71, n. 1, lett. e), punto ii), del regolamento sul marchio comunitario (<sup>1</sup>)

#### Motivi e principali argomenti

La ricorrente afferma che la sentenza impugnata viola l'art. 7, n. 1, lett. e), punto ii), del regolamento sul marchio comunitario. Essa sostiene che il Tribunale di primo grado:

- a) ha interpretato l'art. 7, n. 1, lett. e), punto ii), del regolamento sul marchio comunitario in un modo tale da escludere in realtà dalla tutela garantita ai marchi qualsiasi forma

che svolge una funzione, a prescindere dal fatto che siano o non siano soddisfatti i criteri di cui all'art. 7, n. 1, lett. e), punto ii), del regolamento sul marchio comunitario come definiti dalla Corte nella sentenza Philips/Remington (<sup>2</sup>);

- b) ha applicato criteri errati nell'identificare le caratteristiche essenziali del marchio tridimensionale, e
- c) ha operato un esame errato della funzionalità, in primo luogo, non limitando la sua valutazione alle caratteristiche essenziali del marchio in oggetto e, in secondo luogo, non definendo i criteri adeguati per valutare se una caratteristica di una forma è funzionale e, in particolare, rifiutandosi di tenere conto di disegni potenzialmente alternativi.

(<sup>1</sup>) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94 (GU L 11, pag. 1).

(<sup>2</sup>) Sentenza 18 giugno 2002, Causa C-299/99, Philips, Racc. pag. I-5475.

**Ricorso proposto il 4 febbraio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda**

(Causa C-50/09)

(2009/C 82/35)

*Lingua processuale: l'inglese*

#### Parti

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Oliver, C. Clyne, J.-B. Laignelot, agenti)

*Convenuta:* Irlanda

#### Conclusioni della ricorrente

dichiarare che:

- non trasponendo l'art. 3 della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE (<sup>1</sup>) concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata;
- non garantendo che, qualora le autorità di pianificazione irlandesi e l'Environmental Protection Agency abbiano entrambe poteri decisionali su un progetto, vi sarà il pieno adempimento dei requisiti di cui agli artt. 2, 3 e 4 della direttiva;
- escludendo i lavori di demolizione dalla portata d'applicazione della legislazione vigente sul suo territorio, destinata a trasporre tale direttiva;

l'Irlanda non ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti ai sensi della direttiva.

- condannare l'Irlanda alle spese.